

cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica ai fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente articolo con il versamento di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui al citato articolo 62-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 700 euro per ciascuna annualità »;

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera *b*), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari a:

1) 500 euro, se l'ammontare del volume d'affari non è superiore a 50.000 euro;

2) 600 euro, se l'ammontare del volume d'affari non è superiore a 180.000 euro;

3) 700 euro, se l'ammontare del volume d'affari è superiore a 180.000 euro »;

7) al comma 7, primo periodo, dopo la parola: « originarie » sono aggiunte le seguenti: « , fatta eccezione di quelle determinate dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 »;

8) al comma 10, lettera *c*), le parole: « i predetti effetti operano » sono sostituite dalle seguenti: « i predetti effetti, limitatamente ai reati previsti dal codice penale e dal codice civile, operano »; le parole: « di tutte le attività » sono sostituite dalle seguenti: « delle attività »; le parole: « , ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione

delle attività medesime » sono soppresse; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica »;

9) al comma 12, primo periodo, le parole: « , per ciascun periodo di imposta, », sono soppresse; al medesimo comma, le parole: « 2.000 euro » e « 5.000 euro » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 3.000 euro » e « 6.000 euro », le parole: « 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004 » e le parole: « 17 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 aprile 2003 »;

10) al comma 14:

10.1.) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dell'articolo 15 della presente legge; in caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi; »;

10.2.) al comma 14, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera *c*) del comma 10, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica »;

11) al comma 17, secondo periodo, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 »; al terzo periodo, le parole: « 17 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 aprile 2003 »;

12) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — (*Definizione dei ritardati od omessi versamenti*). — 1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 16 aprile 2003 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004.

2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2003, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi

denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, all'autorità giudiziaria.

3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, indicando in apposito prospetto le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2.

4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora versate alla data del 16 aprile 2003, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 3 per cento annuo. »;

d) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: « della presente legge » sono inserite le seguenti: « in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, »; al medesimo comma, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

e) all'articolo 11:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « (*Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili. Proroga di termini*) »;

2) al comma 1, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 »; al medesimo comma, le parole: « a condizione che non sia stato precedentemente notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta » sono sostituite dalle seguenti: « a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni »;

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione di non voler beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte »;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma 3 dell'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovute sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalità omesse entro il 16 aprile 2003 »;

f) all'articolo 12:

1) al comma 1, le parole: « 30 giugno 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2000 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal medesimo comma 1, versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento. »;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea »;

g) all'articolo 14:

1) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni »;

2) al comma 4, primo periodo, le parole: « comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5 »;

3) al comma 5, le parole: « 13 per cento », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento »; al primo periodo, dopo le parole: « in corso a tale data » sono inserite le seguenti: « nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni »; dopo le parole: « è dovuta », sono inserite le seguenti: « , entro il 16 aprile 2003, »; al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « , a condizione che i

soggetti si siano avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 9 relativamente alle imposte sui redditi »;

4) il comma 6 è abrogato;

h) all'articolo 15:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « *(Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione)* »;

2) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: « interessi » sono inserite le seguenti: « , indennità di mora », e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « salvo quanto previsto dal comma 4, lettera *b-bis*) »; il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 23 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione »;

3) al comma 2, alinea, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 »; al medesimo comma, alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, le parole: « maggiori imposte e contributi » sono sostituite dalle seguenti: « maggiori imposte, ritenute e contributi »;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso possono essere definiti mediante il pagamento del 10 per cento dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione »;

5) al comma 4, alinea, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 »; al medesimo comma, lettera *a)*, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 18 per cento »;

6) al comma 4, lettera *b)*, le parole: « l'aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal » sono sostituite dalle seguenti: « la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel »;

7) al comma 4, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) per le violazioni per le quali non risulta applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento le sanzioni minime applicabili »;

8) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« *4-bis.* Non sono definibili, in base alle disposizioni del presente articolo, le violazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea »;

9) al comma 5:

9.1) al primo periodo, le parole: « 16 marzo 2003, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni »;

9.2) al secondo periodo, le parole: « 2.000 euro » e le parole: « 5.000 euro » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 3.000 euro » e « 6.000 euro », le parole: « 16 marzo 2004 ed entro il 16 marzo 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2003 ed il 20

giugno 2004 », e le parole: « 17 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 aprile 2003 »;

10) al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « È altresì esclusa, per le definizioni perfezionate, l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'esclusione di cui al presente comma non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione »;

11) al comma 8, le parole: « 18 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 18 aprile 2003 »; al medesimo comma, dopo le parole: « di cui al comma 1, » sono inserite le seguenti: « gli atti di cui al comma 3-*bis*, »;

i) all'articolo 16:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio ed anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:

a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;

b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro: il 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa alla data di presentazione della domanda di definizione della lite; il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa alla predetta data ovvero nel caso in cui, alla medesima data,

la lite pende nel primo grado di giudizio e non è stata ancora pubblicata la sentenza. »;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 »; al medesimo comma, quarto periodo, le parole: « 17 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 aprile 2003 »;

3) al comma 3, lettera *a)*, dopo le parole: « per lite pendente, quella » sono inserite le seguenti: « in cui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato »; al medesimo comma, lettera *c)*, dopo le parole: « al netto degli interessi » sono inserite le seguenti: « , delle indennità di mora »;

4) al comma 4, dopo la parola: « versamento », sono inserite le seguenti: « , se dovuto ai sensi del presente articolo »; al medesimo comma, le parole: « 21 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 21 aprile 2003 »;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera *b)*, la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea »;

6) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2003, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni,

ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio »;

7) il comma 7 è abrogato;

8) al comma 8, le parole: « di cui al comma 1 », sono sostituite dalla seguente: « competenti »; dopo le parole: « corti di appello » sono inserite le seguenti: « nonché alla Corte di cassazione »; le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2003 »; le parole: « 31 luglio 2005 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2004 »;

9) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale all'esito della definizione della lite trova applicazione l'articolo 27, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il Presidente della Commissione o il Presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso può delegare un membro della Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere, mediante emissione di ordinanze di estinzione; il termine per comunicare la data dell'udienza alle parti e per il reclamo avverso tali ordinanze è di trenta giorni »;

10) al comma 10, le parole: « fatta salva la disposizione dell'ultimo periodo del comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « fatte salve le disposizioni del comma 5. »;

l) dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

« ART. 16-bis. (Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni) - 1. L'atto di contestazione previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, relativo alle violazioni previste dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive mo-

dificazioni, è notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla constatazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente.

2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 472 del 1997, è ridotto alla metà.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni constatate a decorrere dal 1° aprile 2003. »;

m) all'articolo 17, comma 1, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 »;

n) all'articolo 20, i commi da 1 a 5 sono abrogati; conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Norme in materia di redditi di fonte estera e di trasferimenti da e per l'estero »;

o) all'articolo 22, comma 6, alinea, le parole: « , fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, » sono soppresse.

ART. 5-ter. — (Disposizioni in materia di versamenti e di definizione degli accertamenti). — 1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2003. I versamenti effettuati sulla base della disposizione di cui al citato comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 289 del 2002 prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al precedente periodo sono restituiti ai contribuenti dall'Amministrazione finanziaria ovvero dalla stessa trattenuti, anche in acconto, se i relativi importi sono dovuti ad altro titolo.

2. Si intendono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 5-bis del presente decreto, gli avvisi di accertamento e ogni altro atto di imposizione o, comunque, di pretesa di pagamento relativi alle imposte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre

1998, n. 504, e all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

ART. 5-quater. — (Definizione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580). — 1. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con riferimento al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di applicazione dell'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche con specifico riferimento alle violazioni concernenti i diritti dovuti per gli anni 2001 e 2002.

ART. 5-quinquies. — (Definizione della tassa automobilistica erariale). — 1. Le violazioni commesse entro il 31 dicembre 2001, connesse al mancato pagamento della tassa automobilistica erariale, possono essere definite mediante il pagamento della tassa stessa entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità di versamento. In tal caso non sono dovuti interessi e sanzioni.

2. Qualora sia stata notificata cartella di pagamento relativa alla tassa di cui al comma 1, le violazioni possono essere definite mediante il pagamento al concessionario della riscossione della tassa medesima entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso delle somme eccedenti pagate entro la medesima data ».

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « tra il 1° gennaio 2003 ed il 30 giugno 2003, » *sono sostituite dalle seguenti:* « fino al 30 giugno 2003, relativamente ad attività detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001, »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« *b)* per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati si applica il tasso di cambio individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001;

alla lettera d) sono soppresse le parole: « , la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attività, »; *alla medesima lettera le parole:* « decreto-legge n. 167 del 1990 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 »;

alla lettera e) le parole: « 1° agosto 2001 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 dicembre 2001 »;

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« *f)* nella dichiarazione riservata di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, gli interessati devono attestare che le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione erano da essi

detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001. La disposizione di cui all'articolo 19, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, si applica con riferimento alla data del 31 dicembre 2001 ».

al comma 6, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalla seguenti: « 16 aprile 2003 ».

Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

ART. 6-bis. — (*Attività regolarizzate e successivamente rimpatriate*). — 1. Il denaro e le altre attività finanziarie, già oggetto di regolarizzazione nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere trasferiti in Italia dopo la data di presentazione della relativa dichiarazione riservata, ma non oltre il 30 giugno 2003, con l'applicazione delle disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001.

2. Ai fini del riconoscimento degli effetti di cui al comma 1, gli interessati presentano richiesta scritta agli intermediari ai quali è stata presentata la dichiarazione riservata relativa all'operazione di regolarizzazione, conferendo agli intermediari stessi l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attività finanziarie provenienti dall'estero. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga per il tramite di intermediari diversi da quelli a cui è stata presentata la dichiarazione riservata, una copia di quest'ultima va allegata alla richiesta di cui al periodo precedente.

3. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriati ai sensi del comma 1 è superiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, si applicano limitatamente all'ammontare indicato nella di-

chiarazione riservata. All'eventuale eccedenza le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano a condizione che i soggetti interessati attestino che si tratta di redditi relativi al denaro e alle altre attività finanziarie trasferiti in Italia, percepiti dopo la data del 27 settembre 2001, con esercizio dell'opzione di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001. Sono altresì applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriati è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano con riferimento all'ammontare trasferito in Italia.

4. Relativamente alle operazioni di rimpatrio di cui al comma 1 effettuate dopo il 16 aprile 2003 è dovuta una somma pari allo 0,5 per cento del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriati. Gli intermediari ai quali è conferito l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attività finanziarie versano la somma dello 0,5 per cento secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza effettuare la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto, entro il 16 del mese successivo a quello in cui il denaro e le altre attività finanziarie sono stati rimpatriati, trattenendone l'importo dal denaro rimpatriato, ovvero, ove l'interessato non fornisca direttamente la provvista corrispondente, effettuando i disinvestimenti necessari.

ART. 6-ter. — (*Comunicazione tra intermediari*). — 1. Nel caso di trasferimento tra intermediari residenti in Italia di denaro ed altre attività finanziarie oggetto di rimpatrio ai sensi del presente decreto, nonché del decreto-legge 25 set-

tembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, ovvero dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 5-*bis* del presente decreto, l'intermediario che effettua il trasferimento rilascia contestualmente apposita comunicazione all'intermediario che riceve il trasferimento, attestando l'ammontare per il quale vige il regime della riservatezza ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, salva diversa indicazione da parte dell'interessato. L'intermediario che riceve il trasferimento è tenuto al regime di riservatezza di cui al citato articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 350 del 2001, a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente.

ART. 6-quater. — (Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari). — 1. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti della somma prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere regolarizzati dagli intermediari di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 entro il 16 aprile 2003.

2. Gli intermediari possono altresì regolarizzare, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, i versamenti relativi alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001 e all'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

ART. 6-quinquies. — (Compensazione delle somme restituite e delle eccedenze di versamento). — 1. Le somme restituite ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, possono essere compensate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza limiti d'importo, a de-

correre dalla data di ricezione dell'integrazione della dichiarazione riservata di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 13 marzo 2002.

2. Le eccedenze di versamento delle somme previste dagli articoli 6, comma 6, e 6-*bis*, comma 4, del presente decreto, nonché dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dall'articolo 20, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rispetto a quelle effettivamente dovute possono essere compensate dagli intermediari con le stesse modalità di cui al comma 1 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

All'articolo 8:

al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Dal 1° aprile 2003 le funzioni dell'Amministrazione finanziaria in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie riferite ai giochi, anche di abilità, ai concorsi pronostici, alle scommesse e agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Restano salvi gli effetti degli atti impositivi in materia di giochi, concorsi pronostici e scommesse, emanati sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dall'Agenzia delle entrate anche congiuntamente con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Al secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 15 febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « 21 marzo ».

All'Allegato B, numero 3, la parola: « XXXIV » è sostituita dalla seguente: « XXIV ».

(A.C. 3524 – Sezione 4)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 3.

(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di riserve).

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3. 2. DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 3.2. della Commissione, comma 2-bis, sostituire le parole: Le società sportive previste dalla presente legge possono con le seguenti: Alle società sportive previste dalla presente legge è preclusa la facoltà di.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2-ter.

0. 3. 2. 3. Lolli, Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'emendamento 3. 2. della Commissione, comma 2-bis, capoverso, dopo le parole: presente legge aggiungere la seguente: non.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2-ter.

0. 3. 2. 1. Giordano, Russo Spena.

All'emendamento 3. 2. della Commissione, sopprimere il comma 2-ter.

0. 3. 2. 4. Lettieri, Lolli, Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De

Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'emendamento 3. 2. della Commissione, comma 2-ter, sostituire le parole da: dieci rate fino a: in corso alla con le seguenti: unica rata entro sei mesi dalla.

0. 3. 2. 2. Giordano, Russo Spena.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. All'articolo 18 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito conto nel primo bilancio da approvare successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata. »

2-ter. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-bis debbono procedere, ai fini civilistici e fiscali, all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo.

3. 2. (Nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

ART. 5-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: due anni con le seguenti: trenta giorni.

5-bis. 158. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi,

Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre mesi.

5-bis. 157. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: due anni con le seguenti: sei mesi.

5-bis. 156. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La presente disposizione non si applica nei confronti dei soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiori a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica. »

5-bis. 203. Visco, Benvenuto, Pinza.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

***5-bis. 159.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

***5-bis. 160.** Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: due anni con le seguenti: sei mesi.

5-bis. 161. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

5-bis. 162. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera f), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:

1) al comma 2, le parole: « 31 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 ».

5-bis. 163. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2000 con le seguenti: 30 giugno 1999.

5-bis. 164. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, , Crisci, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 1, dopo le parole: « uffici statali » sono inserite le seguenti: « o degli enti territoriali » e le parole: « 30 giugno 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2002 ».

5-bis. 165. Marras, Arnoldi.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: 31 dicembre 2000 con le seguenti: 30 novembre 2002.

5-bis. 166. Marras, Arnoldi.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

5-bis. 46. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).

***5-bis. 48.** Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).

***5-bis. 82.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera g) numero 3), sopprimere le parole: le parole « 13 per cento », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento »;

5-bis. 41. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, lettera g) numero 3), sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 99,9 per cento.

5-bis. 40. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera g) numero 3), sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 10 per cento.

5-bis. 48-bis. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi,

Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5-bis. 319
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento della Commissione 5-bis-319, sopprimere le parole: nella misura del 6 per cento.

0. 5-bis. 319. 1. Benvenuto.

Sostituire la parola: terzo con la seguente: primo.

0. 5-bis. 319. 2. Benvenuto, Pinza, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Sostituire la parola: terzo con la seguente: secondo.

0. 5-bis. 319. 3. Lettieri, Benvenuto, Pinza, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci, Grandi.

Sopprimere le parole: dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o.

0. 5-bis. 319. 4. Stradiotto, Benvenuto, Pinza, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Sopprimere le seguenti parole: o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

0. 5-bis. 319. 5. Grandi, Stradiotto, Benvenuto, Pinza, Nicola Rossi, Santagata,

Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Sostituire le parole: all'ammontare con le seguenti: al 10 per cento.

0. 5-bis. 319. 6. Benvenuto, Pinza, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Sostituire le parole: all'ammontare con le seguenti: al 20 per cento.

0. 5-bis. 319. 7. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle attività regolarizzate ed assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per cento, in data anteriore a quella di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione, è attribuito un credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata. »

5-bis. 319. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle attività regolarizzate ed assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per cento, in data anteriore a quella di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione è attribuito un credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata. ».

5-bis. 42. Leo.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

5-bis. 50. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2).

5-bis. 51. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera h), numero 2), sopprimere le parole da: ; il secondo periodo è sostituito fino alla fine del numero.

5-bis. 52. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In tal caso il riporto a nuovo delle predette perdite è consentito con il versamento di una somma pari al 10 per cento delle perdite stesse. »

5-bis. 7. Leo.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 4).

Conseguentemente alla medesima lettera:

al numero 5), sopprimere le parole da: ; al medesimo comma fino alla fine del numero.

sopprimere il numero 10).

5-bis. 43. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 4).

5-bis. 44. Giordano, Russo Spena

Al comma 1, lettera h), numero 5), sostituire le parole: 18 per cento con le seguenti: 99,9 per cento.

5-bis. 55. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera h), numero 5), sostituire le parole: 18 per cento con le seguenti: 10 per cento.

5-bis. 45. Leo.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 6).

5-bis. 56. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera h), numero 6), dopo le parole: lettera b), aggiungere le seguenti: le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 80 per cento » e.

5-bis. 9. Leo.

Al comma 1, lettera h), numero 7), sostituire le parole: del 90 per cento, con le seguenti: dello 0,01 per cento.

5-bis. 58. Giordano, Russo Spena.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5-bis. 321 DELLA COMMISSIONE.

Alla lettera b)-ter sostituire la cifra: 65 con la seguente: 5 per cento.

0. 5-bis. 321. 1. Benvenuto, Pinza, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Alla lettera b)-ter sostituire la cifra: 65 con la seguente: 15 per cento.

0. 5-bis. 321. 2. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, lettera h), numero 7, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-ter) per le violazioni concernenti l'omessa effettuazione di ritenute e il conseguente omesso versamento da parte del sostituto d'imposta, riducendo del 65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse risultante dal verbale stesso.

5-bis. 321. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera h), numero 7), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-ter) nel caso in cui i processi verbali di constatazione di cui al comma 1 riguardino anche le violazioni di omessa effettuazione di ritenute e conseguente omesso versamento da parte del sostituto d'imposta, queste possono essere definite pagando il 35 per cento delle maggiori ritenute omesse».

5-bis. 57. Sergio Rossi.

Al comma 1, lettera h), numero 9. 1), sostituire le parole: esclusa in ogni caso con le seguenti: ivi compresa.

5-bis. 59. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 9.2).

5-bis. 60. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera h), numero 9.2), sostituire le parole: « 3.000 euro » e « 6.000 euro » con le seguenti: « 30.000 euro » e « 60.000 euro ».

5-bis. 61. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 10).

5-bis. 62. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

5-bis. 63. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera i), alinea, sostituire le parole da: delle seguenti somme fino alla fine del numero con le seguenti: di una somma pari al minore importo tra il 20 per cento del valore della lite ed il 50 per cento del valore della lite deciso nell'ultimo grado di giudizio.

5-bis. 204. Visco, Benvenuto, Pinza.

Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso a), sostituire le parole: 150 euro con le seguenti: 1999,99 euro;

Conseguentemente, al medesimo numero, capoverso b):

sostituire le parole: 10 per cento, con le seguenti: 90 per cento;

sostituire le parole 50 per cento, con le seguenti: 100 per cento.

5-bis. 64. Giordano, Russo Spena.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5-BIS. 306.
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 5-bis. 306. della Commissione, sopprimere il numero 1).

0. 5-bis. 306. 1. Giordano, Russo Spena.

All'emendamento 5-bis. 306. della Commissione, numero 1), sopprimere le parole: non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, numero 2), sopprimere le parole:

non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

0. 5-bis. 306. 4. Fluvi, Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'emendamento 5-bis. 306. della Commissione, numero 2), sostituire le parole da: 50 per cento fino a: predetta data con le seguenti: 100 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale.

0. 5-bis. 306. 2. Giordano, Russo Spina.

All'emendamento 5-bis. 306. della Commissione, numero 3), sostituire le parole: 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio, e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio con le seguenti: 100 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio, e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale.

0. 5-bis. 306. 3. Giordano, Russo Spina.

All'emendamento 5-bis. 306. della Commissione, numero 3), sopprimere le parole da: giurisdizionale fino alla fine del numero.

0. 5-bis. 306. 5. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

Al comma 1, lettera i), numero 1, capoverso b), sostituire le parole da: il 10 per

cento fino alla fine del numero con le seguenti:

1) 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

2) 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

3) 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

5-bis. 306. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso b), sostituire le parole da: il 10 per cento fino alla fine del capoverso, con le seguenti: in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa alla data di presentazione della domanda di definizione della lite, 10 per cento del valore della lite o, se inferiore, 50 per cento del valore della lite determinato nella predetta pronuncia; in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa alla predetta data, 50 per cento del valore della lite. Nel caso di soccombenza parziale, la somma dovuta è pari al 50 per cento del valore della lite risultante dall'ultima o unica pronuncia giurisdizionale aumentato del 2 per cento del valore della lite per la parte in cui risulta soccombente l'amministrazione finanziaria dello Stato.

5-bis. 10. Leo.